



Provincia di Venezia

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 1997 / 2013

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA IN DATA 04/06/2013 AL NUMERO DI PROTOCOLLO PROVINCIALE 51393 DEL 06/06/2013 PER L'ABBATTIMENTO DELLA VOLPE.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia;
- ii. la Legge n. 157/92 che detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, attribuendo le relative competenze anche alle Province e, in particolare, l'art. 19 che demanda alle Regioni e alle Province l'elaborazione di piani per il controllo delle specie di fauna selvatica;
- iii. l'art. 17, c. 2 della L. R. del Veneto n. 50/93 così come modificato dall'art. 23 della L. R. n. 7/1999, il quale, tra l'altro, indica quale competenza delle Province il controllo sulle specie di fauna selvatica per la tutela "delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche", anche nelle zone vietate alla caccia, e prevede oltre ai proprietari e conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, anche l'impiego di altri operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia;
- iv. visto il "Piano di controllo provinciale della Volpe (*Vulpes vulpes*)" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 02/02/2010;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con deliberazione 19 dicembre 2012, n. 219, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:

- a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- b. il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con ordine di servizio n. 1/2013 ha indicato il responsabile del presente procedimento;

visto che il PEG 2013 e il relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi prevede, nel contesto dell'Obiettivo n. 01 del Servizio Caccia e Pesca, lo svolgimento dell'attività 01.04 all'interno della quale è prevista l'attività di controllo delle popolazioni di fauna selvatica;

vista l'istanza pervenuta il 04/06/2013, acquisita al prot. prov. n. 51393 del 06/06/2013, con la quale l'Associazione Nazionale Libera Caccia di Venezia, chiede il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento della Volpe (*Vulpes vulpes*) per sei operatori della stessa Associazione;

dato atto che:

- i. il responsabile del procedimento, con nota protocollo provinciale n. 52305 del 10/06/2013, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in quanto il soggetto richiedente non è titolato all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta come previsto dal citato "Piano di controllo della popolazione di volpe (*Vulpes vulpes*)" che stabilisce che gli interventi di controllo della specie possano essere effettuati da operatori titolari di licenza di caccia indicati dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistiche Venatorie, e contestualmente il diritto di presentare entro il termine di dieci giorni dal ricevimento eventuali osservazioni o documenti ritenuti utili ai fini degli esiti del procedimento;
- ii. l'Associazione Nazionale Libera Caccia di Venezia non ha presentato osservazioni nel termine assegnato di dieci giorni;

dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 60 giorni, come previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 del 19 dicembre 2012;

ritenuto, pertanto, di adottare il presente provvedimento di rigetto della citata istanza dell'Associazione Nazionale Libera Caccia di Venezia del 04/06/2013 per le motivazioni sopra riportate ed espresse nella comunicazione di motivi ostativi prot. prov. n. 52305 del 10/06/2013;

DETERMINA

- 1. di rigettare l'istanza presentata dall'Associazione Nazionale Libera Caccia di Venezia pervenuta il 04/06/2013, acquisita al prot. prov. n. 51393 del 06/06/2013, intesa a ottenere l'autorizzazione all'abbattimento della volpe.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso alla Giunta Regionale del Veneto entro 30 giorni in conformità all'art. 37 della L.R. n. 50/93, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente